

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dipartimento per la Mobilità Sostenibile Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Il Direttore Generale

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO nr. 03 dell'8 aprile 2022

OGGETTO: Corsi di formazione iniziale e periodica CQC.

Nuove modalità a seguito dell'entrata in vigore del DM 30/07/2021 e delle ulteriori circolari attuative nonché adeguamento del sistema di gestione AGINET della DGTNO.

Le disposizioni introdotte dal DM 30 luglio 2021, in attuazione del D. Lgs n. 50/2021, introduce alcune novità nelle modalità di erogazione dei corsi CQC, dei contenuti di formazione, ecc...... oltre a demandare alle DGT territorialmente competenti i procedimenti per il rilascio di tutti i nulla-osta CQC compresi quelli rilasciati agli enti di formazione per l'erogazione dei corsi prima di competenza esclusiva del Ministero.

Con le circolari prot. 0031895 del 15/10/2021, prot. 33781 del 03/11/2021 e prot. 37923 del 09/12/2021, il Ministero ha esplicitato le modalità di applicazione e pertanto si ritiene necessario emanare le seguenti disposizioni idonee sia per snellire il processo di richiesta/aggiornamento e consegna dei nulla osta in oggetto nell'ottica di una progressiva digitalizzazione di tutti i documenti di rilevanza esterna anche attraverso l'apposizione di "firma digitale" e l'emissione di un numero sempre maggiore di documenti nativamente digitali, sia per continuare a rendere operative le procedure AGINET, in uso a questa DGT in attesa della realizzazione da parte del superiore Ministero, dell'applicativo previsto dall'art. 13 del DM 30 luglio 2021.

Pertanto, terminato il periodo transitorio dove questa Amministrazione ha proceduto alle modifiche attualmente in vigore (es: calcolo assenze, ecc....) con la presente si forniscono ulteriori indicazioni sia di carattere generale che relative alle modalità di applicazioni delle stesse al sistema AGINET, che avranno validità fino all'emanazione delle disposizioni relative all'applicazione sopra citata.

1) SOGGETTI EROGATORE CORSI:

a) Corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica (art. 2 DM 30 luglio 2021)

Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica:

- **a.1)** Autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il **conseguimento di tutte le categorie di patenti** anche attraverso l'adesione ad un Consorzio;
- a.2) Centri di istruzione automobilistica (C.I.A. costituiti da Consorzi di autoscuole) che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento delle patenti di guida;
- **a.3)** Enti di formazione, limitatamente alla tipologia qualificazione CQC afferente allo specifico settore, che abbiano maturato anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto, e funzionalmente collegati ad:
 - **a.3.1)** associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose, membri del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
 - **a.3.2)** associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone, firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
 - **a.3.3**) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai precedenti punti.

b) Corsi di formazione periodica

Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dei soli corsi di qualificazione periodica:

b.1) Aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità.

CORPO DOCENTE

- 1) I soggetti erogatori dei corsi, devono dimostrare di avvalersi di un corpo docente composto dalle seguenti figure professionali:
 - 1.1) Insegnate di teoria munito di abilitazione in corso di validità;
 - 1.2) Istruttore di guida, in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie CE e D, munito di abilitazione in corso di validità e in regola con gli obblighi in materia di formazione iniziale e periodica.

Si precisa che l'istruttore di guida:

- Se di età superiore a sessantacinque anni e non in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dalla commissione medica locale ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada, non può condurre le esercitazioni pratiche su autotreni e autoarticolati;
- Se di età superiore a sessanta anni, non in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dalla commissione medica locale ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b) del codice della strada, non può svolgere le esercitazione pratiche su autobus.

In entrambe i casi, le autoscuole, i Centri di Istruzione Automobilistica e gli Enti di formazione autorizzati devono avere in organico un altro istruttore in possesso delle patenti di categoria CE, D.

1.3) Medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva oppure medico iscritto all'Ordine professionale che ha svolto, per almeno due anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

Potrà inoltre essere affidata la docenza ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in psicologia del traffico limitatamente ai soli argomenti del programma relativi allegato 1, sezione 1, punto 3.4 del decreto legislativo n. 286 del 2005 (consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo).

1.4) Esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso almeno di un diploma di istruzione **di secondo grado** quinquennale, **che abbia maturato almeno due anni** di esperienza in un'impresa di autotrasporto oppure deve aver pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto.

Sono equiparati all'esperto in materia di organizzazione aziendale:

- Gli insegnati di teoria di cui al punto 1.1) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione. L'attestato dovrà essere riferito sia all'ambito nazionale che a quello internazionale e riguardare, obbligatoriamente, sia l'autotrasporto di persone che quello di merci;
- Soggetti in possesso di almeno un diploma quinquennale di istruzione secondaria, che abbiano svolto, per almeno due anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto. Per tali docenze dovranno essere espressamente indicati sia l'oggetto dell'insegnamento che la durata dello stesso.
 - <u>Non sono considerati idonei</u>, a tale fine, i docenti che hanno svolto, in qualità di insegnante/istruttore, corsi finalizzati al mero conseguimento delle patenti di guida delle categorie superiori o della CQC
- 2) Gli Enti di formazione che intendano svolgere solo la parte teorica del corso di qualificazione iniziale, o i soli corsi di formazione periodica, nonché le aziende di trasporto pubblico locale di cui al punto b.1), non hanno l'obbligo di avvalersi dell'istruttore di guida ma dovranno dimostrare di utilizzare un corpo docente composto dalle seguenti figure professionali:
 - **2.1)** Insegnate di teoria munito di abilitazione in corso di validità;
 - 2.2) Medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva oppure medico iscritto all'Ordine professionale che ha svolto, per almeno due anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

Potrà inoltre essere affidata la docenza ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in psicologia del traffico limitatamente ai soli argomenti del programma relativi allegato 1, sezione 1, punto 3.4 del decreto legislativo n. 286 del 2005 (consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo).

- **2.3) Esperto in materia di organizzazione aziendale**, in possesso almeno di un diploma di istruzione quinquennale, **che ha maturato almeno due anni** di esperienza in un'impresa di autotrasporto oppure deve aver pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto.
- Sono equiparati all'esperto in materia di organizzazione aziendale:
- Gli insegnati di teoria di cui al punto 1) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di merci;
- Soggetti in possesso di almeno un diploma quinquennale di istruzione secondaria, che abbiano svolto, per almeno due anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto. Per tali docenze dovranno essere espressamente indicati sia l'oggetto dell'insegnamento che la durata dello stesso.

<u>Non sono considerati idonei,</u> a tale fine, i docenti che hanno svolto, in qualità di insegnante/istruttore, corsi finalizzati al mero conseguimento delle patenti di guida delle categorie superiori o della CQC.

• LOCALI ED ATTREZZATURE:

Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale o di formazione periodica i soggetti richiedenti dovranno dimostrare:

LOCALI:

o <u>Autoscuole e C.I.A</u>.: dovranno essere in possesso dell'autorizzazione provinciale per lo svolgimento dei corsi per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida.

I locali devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento edilizio vigente nel comune ove sono ubicati i locali o se mancante a quanto previsto dall'art. 3 del DM 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i.

I locali non ancora autorizzati e per quali viene chiesta la relativa autorizzazione, dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i. In particolare: deve essere presente almeno un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico, inoltre deve essere previsto un ufficio di segreteria di almeno 10 mq, attiguo all'aula e ubicato nella medesima sede nonché servizi igienici. I locali devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento comunale. Relativamente all'arredo didattico, questo dovrà comprendere almeno i seguenti elementi: una cattedra o di un tavolo per l'insegnante, di posti a sedere per gli allevi e deve garantire almeno 1,5 mq per ogni allievo, nonché del materiale di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 4 del D.M. 311/2021

Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie inferiore a 25 mq.

<u>Enti di formazioni ed aziende di trasporto pubblico locale</u>: i locali devono essere conformi alle disposizioni di cui al D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i. e pertanto devono comprendere almeno:

 un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico,

inoltre deve essere previsto:

- un ufficio di segreteria di almeno 10 mq, attiguo all'aula e ubicato nella medesima sede;
- servizi igienici.

I locali devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento comunale.

L'aula deve essere dotata di una cattedra o di un tavolo per l'insegnante, di posti a sedere, la superficie dell'aula deve garantire almeno 1,5 mq per ogni allievo.

A differenza della normativa precedente se l'aula di svolgimento del corso è ubicata presso la sede di un'impresa di autotrasporto si possono verificare le seguenti condizioni:

 NULLA OSTA CORSI CQC RILASCIATI AD UNA AUTOSCUOLA/C.I.A./ENTE DI FORMAZIONE CON AULA AUTORIZZATA PRESSO UNA IMPRESA DI AUTOTRASPORTO:

Possono essere ammessi ai **corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica** sia i dipendenti dell'impresa di trasporto sia candidati iscritti presso l'autoscuola/C.I.A/ente di formazione fermo restando il limite massimo di 25 unità per i corsi di qualificazione inziale e di 35 unità per quelli di formazione periodica.

L'aula deve aver sede nella stessa Provincia in cui ha sede l'autoscuola/C.I.A./Ente di formazione Gli Enti di formazione non possono designare, come sede di svolgimento dei corsi, un locale di un'autoscuola o di un C.I.A.

 NULLA OSTA CORSI CQC DI SOLA FORMAZIONE PERIODICA RILASCIATI AD UNA AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON UN NUMERO DI ADDETTI ALLA GUIDA NON INFERIORE A 80 UNITA': Possono essere ammessi **ai corsi di formazione periodica** SOLO i dipendenti dell'Azienda di trasporto pubblico fermo restando il limite massimo di 35 unità

Le Aziende di trasporto pubblico locale non possono designare, come sede di svolgimento dei corsi, un locale di un'autoscuola o di un C.I.A.

Qualora l'autoscuola/C.I.A./ente di formazione intenda avvalersi di un'aula ubicata presso la sede di un'impresa di autotrasporto dovrà inoltrare alla DGT NO apposita richiesta di integrazione aula, come da fac-simile predisposto, e non potrà utilizzare tale sede fino a quando la DGT non avrà emesso il nuovo nulla osta aggiornato a seguito di apposito verbale di sopralluogo effettuato dall'ufficio motorizzazione competente per territorio.

PARCO VEICOLARE (art. 4):

Nulla è variato relativamente alle caratteristiche tecniche dei veicoli in disponibilità salvo aver precisato la possibilità di utilizzare veicoli dotati di cambio automatico.

o Le Autoscuole e i C.I.A. devono dichiarare di disporre di veicoli muniti di doppi comandi conformi alle caratteristiche prescritte per il conseguimento delle patenti di categoria C, CE, D e DE.

I veicoli C1-C1E-D1-D1E possono essere di proprietà o nella disponibilità tramite conferimento da parte dell'allievo o di soggetti terzi quanto esiste la necessità. Detti veicoli. non vengono generalmente inseriti nel nulla osta ai corsi CQC e la verifica del loro impiego, qualora se ne presenti l'esigenza didattica, viene demandata all'Ufficio Motorizzazione Civile (U.M.C.) competente per territorio.

- o **L'Ente di formazione** che richieda l'erogazione del corso di qualificazione iniziale completo (parte teorica e pratica), deve comprovare la disponibilità del parco veicolare indicando:
 - □ denominazione C.I.A. e/o l'Autoscuola afferente al consorzio che ha formato il Centro stesso;
 - □ tipo veicolo;
 - □ targa veicolo

Tutti gli autoveicoli utilizzati per lo svolgimento della parte pratica dei corsi di qualificazione iniziale dovranno essere dotati, a partire dal 01/01/2022, di tachigrafo analogico o digitale in regola con la revisione biennale. Nel caso di tachigrafo digitale la scheda da inserire sarà quella dell'istruttore accompagnatore. Nel caso di utilizzo della procedura AGINET, i riscontri tachigrafici andranno inseriti in detta procedura come allegati in formato pdf oltre ad essere allegati al "Registro di Frequenza" delle lezioni di guida.

Nel caso non si utilizzi la procedura AGINET, procedura ammessa soltanto per gli Enti di formazione/Aziende di trasporto non dotate di VpN, le registrazioni tachigrafiche andranno archiviate unitamente alle "attestazioni delle lezioni di guida" (Allegato 1 al D.M. 311/2021).

MATERIALE DIDATTICO:

Per tutti i soggetti erogatori è richiesta la presenza nella sede di un personal computer o un notebook con connessione internet attiva.

Il materiale didattico, anche su supporto audiovisivo o digitale, per le lezioni teoriche prevede almeno:

- le segnalazioni stradali (segnaletica verticale, orizzontale e luminosa); - l'impianto di illuminazione degli autoveicoli; - dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico; - descrizione degli interventi di primo soccorso; - segnali relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti; - descrizione delle principali componenti del motore a combustione, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburante, la pompa d'iniezione; descrizione delle principali componenti del motore a trazione elettrica; - gli elementi frenanti, le sospensioni, la strutture della carrozzeria degli autoveicoli; - l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali; - raffigurazione degli organi di traino dei veicoli industriale, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli; - elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio; - pannelli con fasce di ingombro;

> RICHIESTA NULLA OSTA ALL'EFFETTUAZIONE CORSI CQC:

a) Autoscuole/Consorzi/Centri di Istruzione:

Le autoscuole/consorzi/centri di istruzioni dovranno inviare la richiesta di nulla osta all'effettuazione dei corsi CQC utilizzando esclusivamente il fac-simile di domanda, redatto in carta semplice, (all. 1a CQC) tramite posta certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, oppure dgt.nordovest-ge@pec.mit.gov.it.

Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante, dovrà essere tassativamente allegata l'attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da versarsi utilizzando

la piattaforma telematica PagoPA (tariffa: **D1 – DOMANDA IN BOLLO**) anche tramite il sito: www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta.

Al termine dell'istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, sarà trasmesso al richiedente tramite l'indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella richiesta, e all'UMC competente per territorio per opportuna conoscenza.

b) Enti di Formazione:

Gli Enti di formazione dovranno inviare la richiesta di nulla osta all'effettuazione dei corsi CQC utilizzando esclusivamente il fac-simile di domanda, redatto in carta semplice, (all. 1b CQC) tramite posta certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, oppure dgt.nordovest-ge@pec.mit.gov.it.

Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà essere tassativamente allegata l'attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da versarsi utilizzando la piattaforma telematica PagoPA (tariffa: D1 – DOMANDA IN BOLLO) anche tramite il sito: www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta.

Gli Enti potranno richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di corsi:

- di qualificazione iniziale completo (parte teorica e pratica) e di formazione periodica in questo caso gli Enti dovranno comprovare la disponibilità del parco veicolare indicando nella domanda stessa i numeri di targa dei singoli veicoli. Gli Enti potranno in alternativa demandare la parte pratica del corso ad un'autoscuola o a un Centro di Istruzione. In tal caso nell'istanza di rilascio dell'autorizzazione deve essere indicato sia l'autoscuola o il Centro di Istruzione Automobilistica che provvederà alla parte pratica e sia il numero di targa dei veicoli da questa/o messi a disposizione.
- di formazione periodica per la CQC cose o persone afferente allo specifico settore di competenza dell'Ente

Al termine dell'istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, sarà trasmesso al richiedente tramite l'indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella richiesta, e all'UMC competente per territorio per opportuna conoscenza.

c) Aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone:

Le Aziende dovranno inviare la richiesta di nulla osta all'effettuazione dei corsi CQC utilizzando esclusivamente il fac-simile di domanda, redatto in carta semplice, (all. 1c CQC) tramite posta certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, oppure dgt.nordovest-ge@pec.mit.gov.it.

Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell'Azienda, dovrà essere tassativamente allegata l'attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da versarsi utilizzando la piattaforma telematica PagoPA (tariffa: D1 – DOMANDA IN BOLLO) anche tramite il sito: www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta.

Le aziende esercenti i servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone potranno richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dei **soli corsi di formazione periodica per la CQC persone**.

Al termine dell'istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, sarà trasmesso al richiedente tramite l'indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella richiesta, e all'UMC competente per territorio per opportuna conoscenza.

> AUTOCERTIFICAZIONE CORPO DOCENTE CORSI CQC:

a) Autoscuole/Consorzi/Centri di Istruzione, Enti di Formazione, Aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone:

Viste le innovazioni introdotte dal superiore Ministero con circolare prot. 0031895 del 15/10/2021 relativamente ai requisiti oggettivi del corpo docenti e vista la necessità di acquisire tutti gli elementi necessari per le verifiche richieste dal DM 445/2000, si allega nuovo fac-simile di autocertificazione che dovrà essere necessariamente utilizzato per l'inserimento delle figure professionali all'interno del nulla osta allo svolgimento dei corsi CQC. (allegato 2 CQC)

> INSERIMENTO/MODIFICA/AGGIORNAMENTO CORPO DOCENTE/SEDE/VEICOLI

a) Autoscuole/Consorzi/Centri di Istruzione:

Le autoscuole/consorzi/centri istruzioni dovranno inviare la richiesta di inserimento/modifica/aggiornamento del corpo docente/dei veicoli utilizzando esclusivamente il fac-simile di domanda redatto in carta semplice (all. 3a CQC), almeno 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro utilizzo, tramite posta

certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, oppure <a h

Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal titolare/legale rappresentante, dovrà essere tassativamente allegata l'attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da versarsi utilizzando la piattaforma telematica PagoPA (tariffa: D1 – DOMANDA IN BOLLO) anche tramite il sito: www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta.

Se l'autoscuola/Consorzio/Centro di istruzione ha la necessità di utilizzare nuovi docenti/ nuovi veicoli, dovrà presentare all'UMC competente per territorio copia della sopra citata richiesta di variazione e la ricevuta di trasmissione sempre nel rispetto dei 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro utilizzo.

Si precisa che le disposizioni sopra indicate NON si applicano al trasferimento della sede dell'autoscuola/consorzio/centri di istruzione, in questo caso i corsi CQC potranno iniziare solo dopo l'emissione del relativo nulla osta e aggiornamento in AGINET dei dati relativi alla nuova sede.

Nel caso di accertate irregolarità dei requisiti presentati la DGT, oltre alle azioni di propria competenza, comunicherà tale anomalia agli Organi competenti per le adozioni dei provvedimenti correttivi da adottare. Si precisa che la richiesta di inserimento/modifica potrà avvenire sia prima che durante il corso ma sempre rispettando il termine dei 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro effettivo utilizzo.

Per 3 giorni naturali consecutivi e liberi si intendono 3 giorni feriali antecedenti all'avvio del corso (es. comunicazione avvio corso presentata il martedì il corso può iniziare il sabato se i giorni intercorrenti non sono festivi).

Al termine dell'istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, debitamente aggiornato sarà trasmesso al richiedente tramite l'indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella richiesta, e all'UMC competente per territorio per opportuna conoscenza.

b) Enti di Formazione, Aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone:

Gli Enti di formazione e le Aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone dovranno inviare la richiesta di inserimento/modifica/aggiornamento del corpo docente/della sede/ delle attrezzature utilizzando esclusivamente il fac-simile di domanda redatto in carta semplice (all. 3b CQC), almeno 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro utilizzo, tramite posta certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, oppure dgt.nordovest-ge@pec.mit.gov.it.

Alla richiesta, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante, dovrà essere tassativamente allegata l'attestazione di versamento sul c.c.p. 4028 di euro 16,00 (imposta di bollo), da versarsi utilizzando la piattaforma telematica PagoPA (tariffa: D1 – DOMANDA IN BOLLO) anche tramite il sito: www.ilportaledellautomobilista.it, e la documentazione richiesta.

Se l'Ente o l'Azienda ha la necessità di utilizzare i nuovi docenti/sede/i nuovi veicoli, dovrà presentare all'UMC competente per territorio copia della sopra citata documentazione e la ricevuta di trasmissione sempre nel rispetto dei 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro utilizzo.

Si precisa che le disposizioni sopra indicate NON si applicano al trasferimento della sede dell'Ente/Azienda, in questo caso i corsi CQC potranno iniziare solo dopo l'emissione del relativo nulla osta e aggiornamento in AGINET dei dati relativi alla nuova sede.

Nel caso di accertate irregolarità dei requisiti presentati la DGT, oltre alle azioni di propria competenza, comunicherà tale anomalia all'UMC per le adozioni dei provvedimenti correttivi da adottare nel caso di effettivo utilizzo del nuovo docente/della nuova sede/dei nuovi veicoli.

Si precisa che la richiesta di inserimento/modifica potrà avvenire sia prima che durante il corso ma sempre rispettando il termine dei 3 giorni naturali consecutivi e liberi prima del loro effettivo utilizzo.

Per 3 giorni naturali consecutivi e liberi si intendono 3 giorni feriali antecedenti all'avvio del corso (es. comunicazione avvio corso presentata il martedì il corso può iniziare il sabato se i giorni intercorrenti non sono festivi).

Al termine dell'istruttoria amministrativa il successivo nulla osta, firmato digitalmente, debitamente aggiornato sarà trasmesso al richiedente tramite l'indirizzo di posta certificata (PEC), che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella richiesta, e all'UMC competente per territorio per opportuna conoscenza.

> PIATTAFORMA "AGINET":

Come è noto questa DGTNO dal 2008 utilizza la piattaforma AGINET per la gestione dei corsi CQC. Tale piattaforma, oramai operativa in tutte le sedi UMC di questa DGT se regolarmente utilizzata permette: alle Autoscuole/CIA un veloce e puntuale inserimento dei corsi (calendario, candidati,), all'ufficio di procedere ai controlli previsti dalla norma sia in forma automatica che manuale.

Considerato che la piattaforma AGINET è stata opportunamente aggiornata tenendo conto delle disposizioni impartite dalla nuova normativa (assenze, docenti, programma corsi, ecc), in accordo con le Associazioni di categoria delle Autoscuole e fino all'entrata in esercizio del nuovo programma ministeriale, si ritiene pertanto di continuare ad utilizzare obbligatoriamente detta piattaforma per gli inserimenti dei corsi programmati dalle Autoscuole, dai CIA e dagli Enti di formazione dotati di VpN di collegamento, escludendo pertanto dalla piattaforma AGINET SOLO gli Enti di formazione e le Aziende di trasporto prive di VpN

Tali soggetti svolgeranno i corsi nel rispetto integrale di quanto previsto dalle norme Ministeriali ovvero utilizzando comunicazioni tramite posta certificata (PEC).

Si riassumono di seguito le modalità e i tempi di comunicazione relativi ai corsi CQC secondo le tipologie utilizzate:

A) ENTI DI FORMAZIONE E AZIENDE ESERCENTI SERVIZI AUTOMOBILISTICI PER TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE CHE NON UTILIZZANO LA PIATTAFORMA "AGINET"

Gli Enti di Formazione e le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'UMC territorialmente competente, almeno tre giorni lavorativi prima, l'avvio di ogni corso.

La comunicazione deve contenere:

- A.1) gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell'autorizzazione;
- **A.2)** il nominativo del responsabile del corso;
- **A.3**) l'elenco degli allievi (corredato dalla attestazione del rapporto di lavoro, con qualifica di autista, intercorrente con un'impresa avente sede in Italia, nel caso di allievi che non hanno né residenza normale né anagrafica in Italia);
- **A.4**) il calendario delle lezioni teoriche;
- **A.5**) il calendario delle lezioni pratiche, indicando espressamente il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione nonché qualora ci si intenda avvalere della possibilità di esercitazioni di guida in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente le generalità del conducente o dei conducenti che sostituiscono l'istruttore in tale parte di formazione.

Scopo della suddetta comunicazione risiede nella necessità, per l'Ufficio, di avere un riscontro dell'organizzazione di ogni singolo corso, per effettuare i necessari controlli ispettivi.

Trattandosi di una mera comunicazione non deve essere corrisposta l'imposta di bollo.

Le eventuali variazioni sull'articolazione del corso già comunicata all' UMC devono essere effettuate nel modo seguente:

si applicano i tempi indicati nella circolare N. 0085349 del 22/10/2010, ovvero:

- entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente al loro svolgimento, se si tratta di variazioni al calendario delle lezioni teoriche o pratiche, ivi comprese le esercitazioni di guida svolte in area privata;
- entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente l'avvio del corso, se si tratta di integrare la lista dei partecipanti (sempre nel limite massimo di 25).
- entro le ore 18 del giorno precedente al primo giorno di partecipazione al corso, la presenza di allievi che, avendo frequentato un corso in precedenza, intendano effettuare un ripasso sulla materia.
- Lezioni di recupero Al termine del ciclo di lezioni ordinarie, entro le 24 h lavorative successive e comunque entro le ore 13, sarà inviata all'UMC competente una comunicazione relativa alla programmazione delle lezioni di recupero delle assenze (teoriche e pratiche) che non potranno essere effettuate prima di tre giorni lavorativi.

Tutte le comunicazioni sopra indicate dovranno esser effettuate con posta elettronica certificata (PEC) A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica

A fine corso deve essere consegnata all'Ufficio copia del "Registro di Frequenza", gli attesati da rilasciare ai partecipanti al corso e ogni altra documentazione ritenuta utile per la verifica della regolarità del corso al fine della emissione degli attestati

B) <u>AUTOSCUOLE, C.I.A. ED ENTI MUNITI DI VPN CHE UTILIZZERANNO LA PIATTAFORMA "AGINET"</u>

Gli utenti professionali utilizzeranno l'apposito programma predisposto da questa D.G.T. e denominato "CQC" all'interno di AGINET.

In quest'ultimo caso non è necessario presentare alcuna documentazione in quanto il programma provvederà a verificare la rispondenza di quanto inserito.

Trattandosi di dati recepiti in tempo reale nel sistema di controllo informatizzato, le eventuali variazioni sull'articolazione del corso è consentito comunicarle:

- **B.1) entro le ore 13** del giorno lavorativo precedente al loro svolgimento, le variazioni al calendario delle lezioni teoriche o pratiche, ivi comprese le esercitazioni di guida svolte in area privata.
- **B.2) sino al momento di inizio effettivo del primo giorno di partecipazione al corso,** l' integrazione della lista dei partecipanti (sempre nel limite massimo di 25 o previsto dall'aula) o la presenza di allievi "uditori" così come regolamentato dalla normativa a riferimento.
- **B.3**) <u>Lezioni di recupero</u>: considerato che il sistema offre la possibilità in tempo reale di verificare le assenze e di programmare le eventuali lezioni di recupero queste dovranno essere inserite nel sistema entro le 24 h lavorative dalla fine del corso senza alcuna autorizzazione da parte dell'ufficio.

Lo svolgimento di dette lezioni potrà essere effettuato già dal giorno successivo se inserite entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente ed entro il termine massimo previsto dalla norma.

A fine corso deve essere consegnata all'Ufficio copia del "Registro di Frequenza" e ogni altra documentazione ritenuta utile per la validazione del corso svolto e la conseguente autorizzazione alla stampa degli attestati

► ESAME RIPRISTINO/REVISIONE DI CQC SCADUTA

Tra le novità introdotte dal Decreto Ministeriale 30 luglio 2021, n. 311, si richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 19, comma 3, che introducono l'esame di revisione della qualificazione CQC nel caso in cui la stessa sia scaduta da più di 3 anni senza che in detto triennio si sia frequentato e concluso un corso di formazione periodica.

A tale proposito e considerata la disciplina transitoria di cui all'art. 23 del D.M. 311/2021, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- 1) per i corsi di formazione periodica la cui comunicazione di avvio è avvenuta entro il 14/10/2021, si applicano le disposizioni di cui al DM 20 settembre 2013 le quali prevedono che, se la CQC è scaduta da più di due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo, il rinnovo della CQC è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica e al superamento dell'esame di ripristino.
- 2) per i corsi di formazione periodica la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata a decorrere dal 15/10/2021, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 30 luglio 2021, n. 311 le quali prevedono che, se la CQC è scaduta da più di tre anni, è necessario sostenere, con esito positivo, un esame di revisione della qualificazione CQC. In questo caso, l'esame di revisione non è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica. L'esame assorbe anche un eventuale esame di revisione per azzeramento punti.

> REVISIONE CQC PER AZZERAMENTO PUNTI

Relativamente all'esame di revisione disposto nel:

- caso di azzeramento del punteggio della qualificazione CQC;
- nel caso in cui, dopo notifica di verbale di contravvenzione che comporti la perdita di almeno 5 punti, siano state commesse, nell'arco di 12 mesi dalla prima violazione, altre due violazioni non contestuali, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti;

nulla è variato rispetto alle disposizioni di cui al D.M. 20 settembre 2013 e alla circolare 35677 del 19/11/2019.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Giorgio CALLEGARI)